

**PROVINCIA
BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

Allegato 4)
alla deliberazione di
CP. n. 38 del 2/2/82
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI
SEGRETERIA GENERALE

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ATTIVITA' DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO**

1

MSB

INDICE

ART. 1 - Generalità e fonti normative	pag.3
ART. 2 - Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	pag.4
ART. 3 - Programmazione numerica delle autorizzazioni – Bando per l'assegnazione di Studi di Consulenza	pag.4
ART. 4 - Autorizzazione	pag.4
ART. 5 - Attività espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici	pag.5
ART. 6 - Idoneità professionale	pag.5
ART. 7 - Commissione d'esame e modalità di svolgimento degli esami	pag.6
ART. 8 - Capacità finanziaria	pag.7
ART. 9 - Responsabilità professionale e personale esecutivo	pag.8
ART. 10 - Domanda di autorizzazione e relativa documentazione	pag.8
ART. 11 - Disciplina dell'autorizzazione e dell'attività	pag.9
ART. 12 - Diritti di Segreteria	pag.10
ART. 13 - Trasferimento sede	pag.10
ART. 14 - Locali	pag.11
ART. 15 - Registro giornale e scritture contabili	pag.11
ART. 16 - Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida	pag.12
ART. 17 - Tariffe	pag.12
ART. 18 - Vigilanza	pag.12
ART. 19 - Sanzioni	pag.13
ART. 20 - Norme finali	pag.13
ART. 21 - Entrata in vigore	pag.13

Art.1
Generalità e fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - le funzioni provinciali in materia di autorizzazione e vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto attribuite dalla legge 8 agosto 1991 n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) così come modificata ed integrata dalla legge 4 gennaio 1994 n°11 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi) e determina il "Programma provinciale delle autorizzazioni";
 - le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in attuazione dell'art. 105 lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n°112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n°59).
2. La materia del settore è regolata, oltre che dalle norme sopraindicate, dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.(Codice della Strada), dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285), dall'Accordo Stato - Regioni - Enti Locali del 14 febbraio 2002 (Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), dai Decreti ministeriali nonché dalle circolari, istruzioni e direttive emanati dagli organi ministeriali, se, queste ultime, compatibili con le norme sovraordinate e con il presente Regolamento.
3. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - a) autorizzazione: l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b) idoneità professionale: l'idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - c) esami: esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - d) studio: studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
4. Per l'accesso agli atti si applica la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e per le autocertificazioni il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa).

Art.2
Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge n. 264/1991 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è, altresì, esercitata dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida nonché i certificati di abilitazione professionale o le carte di qualificazione del conducente alla guida di mezzi di trasporto; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n. 264 del 1991.
3. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 10 dicembre 1986, n. 870, esami per conducenti di veicoli a motore, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

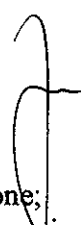
Art.3
Programmazione numerica delle autorizzazioni

Bando per l'assegnazione di Studi di Consulenza

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla Provincia.
2. Il numero massimo di autorizzazioni su base provinciale, per l'attività di consulenza di cui all'art.1 comma 1, è dato dalla relazione $N = V/2400$, dove:
N = numero di agenzie;
V = numero di veicoli circolanti immatricolati nella Provincia, così come prescritto nell'art.1 del D.M. 09.12.1992 (Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).
3. Il numero V dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia è quello rinveniente dai dati forniti ogni tre anni dal Pubblico Registro Automobilistico.
4. La Provincia provvede, di massima con cadenza annuale, ad emanare apposito bando per l'assegnazione di Studi di Consulenza Automobilistica.
5. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente del Settore competente in materia di trasporti, viene pubblicato per la durata di almeno un mese all'Albo Pretorio della Provincia e sul sito internet istituzionale dell'Ente.
6. In esso sono riportati:
 - a. i requisiti per l'ammissione alla partecipazione del bando;
 - b. il termine per la presentazione delle domande;
 - c. il numero delle sedi degli Studi assegnabili per singolo Comune, calcolato con le modalità di cui al comma 9);
 - d. la modulistica per la partecipazione al bando e per la successiva richiesta dell'autorizzazione.
7. Il bando deve, inoltre, prevedere i criteri per l'assegnazione delle sedi di Studi nel caso in cui il numero delle istanze dovessero essere superiori a quello calcolato ai sensi del comma 9).
8. Le domande di partecipazione al bando devono essere riferite ad un solo Comune del territorio provinciale, ove esiste almeno una sede disponibile per l'assegnazione dello Studio di consulenza.
9. Il Piano provinciale delle sedi degli Studi viene emanato con determinazione del Dirigente del Settore competente in materia di trasporti, in conformità a quanto prescritto al comma 2) ed applicando la relazione $N = V/2400$ per ogni Comune del territorio, ove N è il numero massimo delle agenzie e V il numero di veicoli circolanti nell'ambito di ogni singolo Comune del territorio provinciale. La somma del numero degli Studi di tutti i Comuni così calcolato deve essere pari a quello riveniente dalla relazione di cui al comma 2). Il numero delle sedi degli Studi assegnabili per ogni Comune è dato quindi dalla differenza del numero N massimo calcolato con il numero delle sedi già esistenti.

Art.4 Autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è consentita previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
 - b. abbia raggiunto la maggiore età;
 - c. non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- 
- d. non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e. non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f. sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.6;
 - g. disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria, in conformità a quanto prescritto nel D.M. 09.11.1992 del Ministero dei Trasporti (Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività).
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
 - a. da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - b. dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
 3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2; il requisito di cui alla lettera g) comma 1 deve essere posseduto dalla società.
 4. Per effetto di quanto disposto dall'art. 2249, comma primo, del Codice Civile non è consentito il rilascio dell'autorizzazione a società, che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro quinto del Codice Civile.
 5. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del competente Settore della Provincia, previo versamento a favore della Provincia di Barletta – Andria – Trani di un importo nella misura fissata da apposita D.G.P. .
 6. Il Settore competente della Provincia predispone la modulistica necessaria per il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione.

Art.5

Attività di consulenza da parte di Enti Pubblici non economici

1. L'esercizio dell'attività di consulenza, da parte di Enti Pubblici non economici, per la circolazione dei mezzi di trasporto è regolato dall'art. 337, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. e dalle norme in esso indicate.

Art.6

Idoneità Professionale

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Provincia, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, svolto davanti alla Commissione di cui all'art.7.
2. Possono sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale coloro che:
 - a. siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c), d), ed e) della legge 8 agosto 1991, n.264;
 - b. siano in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato;
 - c. abbiano la residenza anagrafica nella Provincia di Barletta – Andria – Trani ovvero abbiano, nella stessa Provincia, la propria residenza normale o l'iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);
3. Per residenza normale, ai fini del presente Regolamento, si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

4. Nel passaggio dal vecchio regime contenuto nell'art. 195 T.U.L.P.S. alla riforma del 1991 legge n.264, valgono le disposizioni riportate nella circolare n. 89/4302 del 4 febbraio 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale M.C.T.C..

Art.7

Commissione e modalità di svolgimento degli esami

1. E' istituita una Commissione Provinciale per l'effettuazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta:
 - a. Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti o altro Dirigente all'uopo incaricato, con funzioni di Presidente;
 - b. da un rappresentante del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, esperto delle materie di esame, designato dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale competente;
 - c. da un rappresentante della Regione Puglia, esperto delle materie di esame, designato dal Presidente della Regione Puglia.

Per ogni componente della Commissione viene designato anche un membro supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

Le funzioni di Segreteria sono svolte da un dipendente del Settore competente in materia di trasporti nominato dal Dirigente dello stesso Settore.

3. I componenti effettivi e supplenti della Commissione sono nominati dal Dirigente del Settore competente della Provincia.
4. La Commissione Provinciale provvede a:
 - a. valutare la regolarità delle domande e ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame;
 - b. espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
 - c. determinare l'esito finale.
5. La Commissione dura in carica tre anni a decorrere dalla nomina. Scaduto il periodo di tre anni, i poteri della Commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine e, comunque, per non oltre 45 giorni dalla sua scadenza naturale. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti per il periodo residuo necessario al completamento dell'incarico. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i componenti, in quanto collegio perfetto. In caso di assenza del Segretario, le relative funzioni sono svolte da un componente della Commissione nominato dal Presidente.
6. Ad ogni componente esterno, effettivo o supplente, della Commissione nonché al Segretario spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui ha partecipato, nella misura fissata da apposita D.G.P., al lordo delle ritenute previste per legge.
7. Dovrà essere prevista almeno una seduta di esame all'anno, fissata con provvedimento del Dirigente del Settore competente.
8. La domanda per la partecipazione agli esami diretta al Dirigente del Settore competente, in bollo, dovrà essere compilata secondo uno schema predisposto dal Settore competente e sottoscritta dal richiedente. Alla domanda di partecipazione agli esami dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento della somma fissata da apposita D.G.P., a favore della Provincia, per contributo alle spese di funzionamento della Commissione d'esame e la certificazione prevista secondo un apposito modello.

9. La data di partecipazione agli esami, così come la non ammissione per mancanza dei requisiti previsti, sarà comunicata ai candidati, con lettera raccomandata o e-mail certificata, dal Dirigente del Settore competente con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data della seduta. E' consentita la produzione dell'eventuale documentazione mancante fino a 3 giorni utili precedenti la data della seduta d'esame.
10. Il programma d'esame sarà in conformità al D.M. 16 aprile 1996, n°338 (Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) ed alle modifiche conseguenti alle norme sopraggiunte.
11. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità. L'esame, così come indicato dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n°264, consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione d'esame, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, secondo apposito modello, per un totale quindi di venticinque quesiti.
12. La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.
13. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d'esame o in posizione ben visibile presso i locali del Settore competente in materia di trasporti. Tutti gli atti della seduta d'esame vengono tenuti dal Segretario che provvede, a conclusione dei lavori, a custodirli in luogo sicuro.
14. In caso di assenza alla seduta di esami da parte dell'aspirante, indipendentemente dalle motivazioni, dovrà essere nuovamente formulata istanza di partecipazione agli esami, allegando, oltre alla prevista certificazione, anche un nuovo attestato di versamento pari a quello indicato al comma 8. In relazione alla certificazione l'aspirante potrà fare riferimento a quella già presentata a corredo della precedente domanda di partecipazione se la stessa risulta ancora in corso di validità.
15. Il Dirigente del Settore, visti gli esiti riportati negli atti dei lavori della Commissione d'esame, rilascia l'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, conforme ad un apposito modello redatto dallo stesso Settore competente.

Art.8

Capacità finanziaria

1. Le imprese individuali e le società che richiedono alla Provincia l'autorizzazione dovranno dimostrare di avere una capacità finanziaria di almeno € 51.645,00 mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
- a. aziende o istituti di credito;
 - b. società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro € 2.582.285,00.
2. L'attestazione deve essere redatta secondo uno schema predisposto dal Dirigente del Settore competente, conforme al Decreto del Ministro dei Trasporti del 09.11.1992, e non può essere frazionata da più istituti di credito o società finanziarie per raggiungere l'importo di cui al comma 1).
3. La dimostrazione di tale requisito non è richiesta agli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 8 giugno 1931, n.773. La dimostrazione di tale requisito è richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, pur esercenti l'attività alla data del 05.09.1991, abbiano posto in essere a decorrere dal 16.12.1992, data di entrata in vigore del Decreto Ministro dei Trasporti 09.11.1992, trasformazioni che abbiano comportato la costituzione di una nuova entità giuridica.





Art.9

Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di dipendenti, o di persone di cui alla C.M.n°0576/4307 del 7 marzo 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art.4 del presente Regolamento.
3. Il titolare di impresa individuale, i soci in caso di società ed il personale di cui al comma 2, dovranno essere dotati, per l'accesso agli uffici pubblici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

Art.10

Domanda di autorizzazione e relativa documentazione

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere redatta in carta legale, o resa legale, con l'apposizione della data e della firma dell'istante, ed indirizzata alla Provincia di Barletta – Andria – Trani. La domanda può essere formulata solo dopo l'assegnazione della sede dello Studio nei termini e con le modalità previste nel bando di cui all'art.3.
2. Nella domanda devono essere indicati per il richiedente, responsabile professionale dell'impresa di cui all'art.9, quanto di seguito riportato:
 - luogo e data di nascita;
 - residenza;
 - cittadinanza;
 - codice fiscale;
 - denominazione e sede dell'impresa;
 - partita I.V.A.;
 - generalità e codice fiscale dell'eventuale personale che potrà svolgere adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici.
3. La documentazione da allegare alla domanda per ottenere l'autorizzazione è la seguente:
 - a. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art 46 del D.P.R.n°445 del 28.12.2000 comprovante data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; i cittadini di stato estero, membro dell'Unione Europea, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare;
 - b. certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, in carta semplice (per uso antimafia);
 - c. certificato camerale (non richiesta per le nuove ditte individuali, le quali, peraltro, dovranno presentarla entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione della Provincia);
 - d. certificato di idoneità professionale in copia conforme all'originale;
 - e. planimetria, redatta da tecnico abilitato, in scala 1:100 relativa ai locali aventi i requisiti di cui al punto 2, art. 1, del Decreto 9 novembre 1992 del Ministro dei Trasporti;
 - f. certificato, rilasciato dal Comune, di conformità dei locali adibiti all'attività di consulenza ed in funzione di tale specifica destinazione, agli strumenti urbanistici ed ai Regolamenti comunali;
 - g. certificato di agibilità dei locali;
 - h. dichiarazione di conformità impiantistica di cui al decreto ministeriale n°37/2008 o alla legge n°46/'90, se non richiamati nel certificato di cui alla lettera g);
 - i. attestato di capacità finanziaria.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì alla consegna dell'attestazione della tassa di concessione, nelle forma di cui al successivo art.12.

5. In caso di società, le certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui al comma 3), lettere a) e b) devono essere trasmesse per:
- tutti i soci quando trattasi di società di persone;
 - i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - gli amministratori, per ogni altro tipo di società.
- Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere altresì indicato il codice fiscale.
6. In caso di società, l'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno:
- dei soci per le società di persone;
 - dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni;
 - degli amministratori per ogni altro tipo di società.
7. La documentazione relativa al possesso della capacità finanziaria deve essere riferita alla società medesima.
8. La Provincia può provvedere anche d'ufficio ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1), lettere c), d), e), dell'art.4 del presente Regolamento, nonché a richiedere il rilascio della certificazione di cui alla legge n. 575 del 31.05.1965 art.10, e successive modifiche ed integrazioni. A tale ultimo scopo, anche per il personale dipendente adibito ad adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovrà essere prodotto certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, in carta semplice.
9. La certificazione può essere prodotta, ove possibile, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
10. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del settore competente in materia di trasporti previa verifica tecnica-amministrativa da parte del personale all'uopo incaricato.
11. Il titolare o legale rappresentante deve chiedere il rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di una o più sedi secondarie dello Studio già autorizzato, presentando istanza, ai sensi del presente articolo, al Dirigente del settore competente in materia di trasporti.
12. Il rilascio dell'autorizzazione per la sede secondaria è subordinato alla programmazione numerica di cui all'art.3, alla nomina di un institore, preposto alla gestione della sede secondaria ai sensi dell'art.2203 e seguenti del Codice Civile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1) lettere a), b), c), d), e) ed f), che dovrà risultare in organico allo Studio quale socio non di capitali, amministratore, dipendente, collaboratore familiare o associato in partecipazione. In particolare, inoltre, per gli esercenti anteriormente al 05.09.1991, detto rilascio sarà subordinato al possesso dell'attestato di cui all'art. 6 da parte del titolare dell'impresa individuale nonché da almeno uno dei soggetti indicati nell'art.4 comma 2).
13. I locali delle sedi secondarie sono soggetti a quanto disposto nell'art.14.

Art.11

Disciplina dell'autorizzazione e dell'attività

1. I titolari sono tenuti a comunicare entro 15 giorni alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.
2. La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività, su istanza, in carta legale o resa legale, e con firma del titolare dell'autorizzazione, per motivate e gravi esigenze. La sospensione è accordata per un periodo massimo di mesi sei, prorogabile per altri sei mesi in presenza di giustificati motivi; qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del

dante causa che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all' art 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato d'idoneità professionale di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della ditta individuale in una società avente o meno personalità giuridica, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, periodo entro il quale un altro socio, o un altro amministratore, devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
6. Il decesso, l'incapacità fisica o giuridica del titolare dell' impresa individuale, del socio o dell'amministratore di società, in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art 10 della legge 264/91 così come modificato dalla legge 11/94, costituiscono motivate e gravi esigenze ai sensi del precedente comma 2.
7. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia conforme del relativo verbale, deve essere comunicata entro 15 giorni alla Provincia, che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art.4 del presente regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
9. Se varia la sola denominazione dello studio di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di esso, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
10. In caso di rinuncia all'autorizzazione, deve essere presentata una dichiarazione, in carta legale a firma del titolare, indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare l'autorizzazione già rilasciata.
11. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione a firma del precedente titolare.
12. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:
 - per morte del titolare in mancanza di eredi;
 - per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall'art.19 del presente Regolamento.L'autorizzazione deve essere esposta, in originale, nei locali dello Studio in modo ben visibile.
13. Nel caso in cui l'autorizzazione è revocata dovranno essere restituite alla Provincia tutte le tessere di riconoscimento che risultino rilasciate.

Art.12

Diritti di Segreteria

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art.10, nonché nei casi previsti nell'art.11, è al pagamento "una tantum" di un diritto di segreteria stabilito nella misura fissata da apposita D.G.P..

Art.13
Trasferimento sede

1. Il trasferimento della sede, purché avvenga nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art.3 del presente Regolamento, verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nulla-osta da parte della Provincia, con presa d'atto e aggiornamento dell'autorizzazione.

Art.14
Locali

1. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 2 del presente Regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Per l'idoneità dei locali, sede dell'attività di consulenza, si applica il D.M. 9 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti.
3. I requisiti di agibilità dei locali sono quelli previsti dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
4. Tali locali devono comprendere:
 - a. un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
 - b. servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
5. Qualora il titolare, o la società, dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche del titolo previsto per svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente.
6. I criteri stabiliti nel comma 4) del presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 08.08.1991, n.264, trasferiscano la propria attività, esclusa l'ipotesi di sfratto esecutivo, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 09.11.1992. Gli stessi criteri di cui al comma 4) si applicano in caso di trasferimento a causa di sfratto per morosità.

Art.15
Registro Giornale e scritture contabili

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori, redigono un registro giornale, che, indicando giorno per giorno le operazioni relative all'impresa, riporta gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.
2. Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.
3. Il registro giornale deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
4. Il registro giornale e le altre scritture contabili deve essere tenuti secondo quanto prescritto negli artt.2214 - 2215 - 2215 bis - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 del Codice Civile.

5. La documentazione deve essere conservata presso l'archivio o il domicilio fiscale dello Studio di consulenza; in caso l'archivio o il domicilio fiscale sia diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività, ne deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia.

Art.16

Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall' art. 180 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, venga ad essa consegnato per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti del 8.2.1992, che sostituisce a tutti gli effetti l'estratto di cui al comma 1 dell'art. 92 del succitato decreto legislativo per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro giornale. La predetta ricevuta non può essere né prorogata né rinnovata.
2. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre a disposizione all'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento consegnato.
3. Chiunque abusivamente, ossia pur non sussistendo i presupposti per il rilascio, rilascia la ricevuta di cui al presente articolo, viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui all'art. 92, comma 3, primo periodo del D.Lgs. n. 285/92. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio, l'autorizzazione viene revocata.
4. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui all'art.92, comma 3, terzo periodo del D.Lgs. n. 285/92 e con atto di diffida ai sensi dell'art. 19.

Art.17

Tariffe

1. Le tariffe praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riportate su tabella timbrata dalla Provincia, che ne conserva copia, devono essere permanentemente affisse nei locali, ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.
2. Le imprese, o società, autorizzate devono, altresì, esporre, in modo ben visibile, i giorni e gli orari di apertura e chiusura dell'attività, previa comunicazione al Dirigente del settore competente in materia di trasporti.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1) e 2) devono essere effettuate entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Art.18

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della Legge 8 agosto 1991, n.264. Essa viene svolta dal personale della Provincia, all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento, mediante ispezioni presso le rispettive sedi.
2. I controlli devono accertare:
 - a. la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b. l'osservanza delle tariffe;
 - c. la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente art.16;

- d. la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata;
- e. la conformità dei comportamenti al presente Regolamento.

Art.19 Sanzioni

1. Il Dirigente del settore competente in materia di trasporti, anche su iniziativa dei Comuni, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, o di inosservanza delle tariffe di cui all'art.17 comma 1, emana atto di diffida e applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'art.16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Quando, in seguito ad un predetto provvedimento di diffida, il responsabile non ottempera nei modi e nei termini stabiliti nel provvedimento stesso, si configura un'irregolarità persistente.
3. Si ha irregolarità ripetuta quando nei tre anni successivi all'accertamento di un'irregolarità, il titolare o il legale rappresentante commetta un'altra irregolarità della stessa natura. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel triennio, sono accertate con un unico provvedimento.
4. Quando siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, così come definite nei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 2.582,00 e, contestualmente, l'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
5. Si procede alla sospensione dell'autorizzazione da uno a sei mesi qualora vengano accertate una o più irregolarità che identificano un comportamento particolarmente scorretto e che, comunque, non si possa identificare quale grave abuso di cui al comma successivo.
6. Sono considerati gravi abusi:
 - a. la sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione della Provincia;
 - b. l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata;
 - c. l'esercizio dell'attività da parte di personale non autorizzato;
 - d. l'esercizio dell'attività in sede diversa da quella indicata nell'autorizzazione;
 - e. la mancata comunicazione di cessazione dell'attività, da effettuarsi entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, anche nel caso non risultino, dal Registro-Giornale, formalità registrate per un periodo superiore ad un anno.
7. Nel caso di accertati gravi abusi l'autorizzazione è revocata e, contestualmente, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
8. L'autorizzazione è altresì revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art.4.
9. Si applica il comma 4 dell'art. 9 della legge 8 agosto n. 264 nei casi ivi previsti.

Art.20 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di carattere generale.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi e/o regolamentari successivi alla sua entrata in vigore.

Art.21 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.

